



ANIQRC

ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFERMIERI
QUALITÀ E RISCHIO CLINICO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Associazione Nazionale Infermieri Qualità e Rischio Clinico — ANIQRC

Nota redazionale. Il presente è uno schema di atto costitutivo e statuto, predisposto come associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile e impostato fin d'ora in conformità ai tredici requisiti dell'art. 2 del D.M. 2 agosto 2017, così da consentire in futuro l'iscrizione nell'elenco delle società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie senza necessità di rifondazione. I campi tra parentesi quadre in colore [...] vanno completati. Si raccomanda la revisione di un notaio o di un legale prima della sottoscrizione.

ATTO COSTITUTIVO

L'anno [anno], il giorno [giorno] del mese di [mese], in [luogo], si sono riuniti i signori:

1. **Giuseppe Fumai**, nato a [luogo] il [data], residente in [indirizzo], codice fiscale [CF], di professione infermiere;
2. **Claudio Morelli**, nato a [luogo] il [data], residente in [indirizzo], codice fiscale [CF], di professione [professione];
3. **Giuseppe Colonna**, nato a [luogo] il [data], residente in [indirizzo], codice fiscale [CF], di professione [professione].

I comparenti, cittadini italiani nel pieno godimento dei diritti civili, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1. È costituita tra i comparenti, e tra coloro che vi aderiranno secondo le norme statutarie, un'associazione denominata «**Associazione Nazionale Infermieri Qualità e Rischio Clinico**», in acronimo «**ANIQRC**», con le caratteristiche, le finalità e l'organizzazione stabilite dallo statuto che, sottoscritto dai comparenti, si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 2. L'associazione ha sede legale in [Comune, indirizzo]. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

Art. 3. L'associazione non ha fini di lucro e persegue le finalità scientifiche, culturali e formative indicate nello statuto, nell'ambito della qualità dell'assistenza, della sicurezza delle cure, della gestione del rischio clinico e della ricerca infermieristica.

Art. 4. I comparenti danno atto che il primo Consiglio Direttivo, in deroga alle ordinarie modalità elettive e limitatamente al primo mandato, è così composto:

1. **Giuseppe Fumai** — Presidente e legale rappresentante;
2. **Claudio Morelli** — Vicepresidente;
3. **Giuseppe Colonna** — Segretario-Tesoriere.

Art. 5. Le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito. Il primo mandato del Consiglio Direttivo ha durata di [3/4] anni; alla scadenza si procede all'elezione degli organi secondo le modalità democratiche previste dallo statuto.

Art. 6. Il Presidente è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari all'avvio dell'attività associativa, ivi compresi la richiesta del codice fiscale, l'apertura del conto corrente, la registrazione del presente atto e ogni adempimento presso le pubbliche amministrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

STATUTO

TITOLO I — DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, FINALITÀ

Art. 1 — Denominazione

È costituita l'associazione denominata «Associazione Nazionale Infermieri Qualità e Rischio Clinico», in forma abbreviata «ANIQRC» (di seguito «l'Associazione»), associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile, apartitica, apolitica e senza scopo di lucro.

Art. 2 — Sede

L'Associazione ha sede legale in [Comune, indirizzo]. Il Consiglio Direttivo può istituire sezioni regionali, delegazioni e gruppi di lavoro su tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare la rilevanza nazionale dell'Associazione e la sua presenza in almeno dodici regioni o province autonome.

Art. 3 — Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa può essere sciolta soltanto con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 4 — Finalità

L'Associazione riunisce gli infermieri e i professionisti sanitari che operano nell'ambito della qualità dell'assistenza, della gestione del rischio clinico, dello sviluppo di procedure e protocolli e della ricerca sulla sicurezza delle cure. Essa persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità:

- a. promuovere la cultura della qualità e della sicurezza delle cure nell'esercizio della professione infermieristica;
- b. favorire lo sviluppo, la diffusione e l'applicazione di metodologie di clinical risk management e di miglioramento continuo della qualità (Plan-Do-Check-Act);
- c. elaborare, anche in collaborazione con enti e istituzioni, raccomandazioni, buone pratiche, procedure e protocolli basati sulle evidenze scientifiche;
- d. promuovere e realizzare attività di ricerca infermieristica nei campi di interesse dell'Associazione;
- e. promuovere la formazione continua dei professionisti, anche nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM);
- f. rappresentare un riferimento tecnico-scientifico per le istituzioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale e le strutture sanitarie pubbliche e private.

Art. 5 — Attività

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può organizzare convegni, congressi, corsi e iniziative formative; pubblicare documenti scientifici, linee guida e materiali divulgativi; istituire gruppi di lavoro; promuovere collaborazioni con università, società scientifiche, ordini professionali, enti pubblici e privati; svolgere ogni altra attività connessa, strumentale o accessoria al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 6 — Autonomia e indipendenza

L'Associazione e i suoi legali rappresentanti operano in piena autonomia e indipendenza. Essi non esercitano attività imprenditoriali né partecipano ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). L'Associazione mantiene la propria indipendenza di giudizio scientifico rispetto a interessi commerciali e di parte.

Art. 7 — Assenza di scopo di lucro

L'Associazione non ha scopo di lucro. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione sono reimpiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 8 — Esclusione di finalità sindacali

L'Associazione non ha tra le proprie finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, alcuna attività sindacale o di rappresentanza corporativa.

TITOLO II — SOCI

Art. 9 — Soci e categoria professionale

Possono aderire all'Associazione, senza alcuna limitazione e in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, tutti gli infermieri e i professionisti sanitari che operano, anche non in via esclusiva, nelle strutture e nei settori di attività del Servizio sanitario nazionale, in regime libero-professionale, ovvero nell'area interprofessionale rappresentata dall'Associazione, con interesse per la qualità, il rischio clinico e la ricerca sulla sicurezza delle cure. Lo statuto prevede le seguenti categorie di soci: fondatori, ordinari, sostenitori e onorari.

Art. 10 — Ammissione

L'ammissione dei soci avviene su domanda dell'interessato, senza limitazioni diverse dal possesso dei requisiti statutari. Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione; l'eventuale diniego deve essere motivato e contro di esso è ammesso ricorso all'Assemblea.

Art. 11 — Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di voto in Assemblea e sono elettori ed eleggibili alle cariche sociali, in condizioni di parità. I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché al versamento della quota associativa annuale.

Art. 12 — Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza per mancato versamento della quota, esclusione per gravi inadempimenti o per atti contrari alle finalità dell'Associazione, o per decesso. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nel rispetto del contraddittorio ed è impugnabile davanti all'Assemblea.

TITOLO III — ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 — Organi

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Comitato Scientifico; l'Organo di controllo (o Revisore dei conti), ove nominato. Tutte le cariche sociali sono elettive, salvo quanto previsto in sede di prima costituzione.

Art. 14 — Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci. Essa approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, elegge gli organi sociali, delibera sugli indirizzi e sulle modifiche statutarie. L'elezione degli organismi statutari avviene con procedimento democratico, mediante **votazione a scrutinio segreto**, e le cariche hanno **durata limitata nel tempo**. Le modalità di convocazione e di deliberazione dell'Assemblea e degli altri organi sono disciplinate da apposito regolamento, garantendo la massima partecipazione dei soci alle attività e alle decisioni.

Art. 15 — Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto, è composto da un numero dispari di membri e dura in carica [3/4] anni, con mandato rinnovabile nei limiti previsti dal regolamento. Esso amministra l'Associazione, attua le deliberazioni dell'Assemblea, predispone i bilanci e delibera sull'ammissione dei soci.

Art. 16 — Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito dal regolamento; ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ne è il portavoce e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 17 — Comitato Scientifico

È istituito un Comitato Scientifico preposto alla verifica e al controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica dell'Associazione, da effettuarsi secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Il Comitato Scientifico può essere composto anche da soggetti esterni all'Associazione, di riconosciuta competenza. Esso vigila sull'indipendenza e sul rigore metodologico dei documenti scientifici prodotti.

Art. 18 — Organo di controllo

L'Assemblea può nominare un Organo di controllo, monocratico o collegiale, ovvero un Revisore dei conti, con funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e di controllo contabile, ove ne ricorrano i presupposti di legge o se ritenuto opportuno.

Art. 19 — Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito ed è espressamente esclusa qualsiasi retribuzione per il loro esercizio. Ai titolari delle cariche può essere riconosciuto unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per conto dell'Associazione.

TITOLO IV — PATRIMONIO, TRASPARENZA, CONFLITTI DI INTERESSE

Art. 20 — Patrimonio e risorse

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi di soci, enti e privati, dai proventi delle attività istituzionali e da ogni altra entrata destinata al perseguimento degli scopi sociali. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Art. 21 — Bilanci e pubblicità

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, sottoposti all'approvazione dell'Assemblea. L'Associazione pubblica nel proprio sito internet istituzionale i bilanci preventivi, i consuntivi e gli eventuali incarichi retribuiti, assicurandone il costante aggiornamento e la trasparenza.

Art. 22 — Conflitti di interesse

L'Associazione adotta procedure per la dichiarazione e la regolazione degli eventuali conflitti di interesse dei propri organi, soci e collaboratori, in particolare nell'elaborazione di documenti tecnico-scientifici, raccomandazioni e linee guida.

Art. 23 — Sito istituzionale e produzione scientifica

L'Associazione è dotata di un sito internet istituzionale, costantemente aggiornato, nel quale pubblica la propria attività scientifica, i documenti elaborati, gli atti associativi e le informazioni sulla trasparenza di cui al presente statuto.

Art. 24 — Requisiti di onorabilità

I legali rappresentanti, gli amministratori e i promotori dell'Associazione non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione medesima.

TITOLO V — NORME FINALI**Art. 25 — Modifiche statutarie**

Le modifiche al presente statuto sono deliberate dall'Assemblea con le maggioranze qualificate stabilite dal regolamento, nel rispetto dei requisiti di legge.

Art. 26 — Scioglimento e devoluzione

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea, il patrimonio residuo è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, e comunque secondo quanto previsto dalla legge, essendo in ogni caso vietata la distribuzione tra i soci.

Art. 27 — Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice civile in materia di associazioni e le norme di legge vigenti, ivi comprese, in quanto applicabili, quelle del D.M. 2 agosto 2017 ai fini di una futura iscrizione nell'elenco delle società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.

Il presente Atto Costitutivo e lo Statuto, letti e approvati, vengono sottoscritti dai soci fondatori in data [data], in [luogo].

Giuseppe Fumai

SOCIO FONDATORE — PRESIDENTE

Claudio Morelli

SOCIO FONDATORE — VICEPRESIDENTE

Giuseppe Colonna

SOCIO FONDATORE — SEGRETARIO-TESORIERE